

PROTOCOLLO D'INTESA
GARA _____ [inserire denominazione]

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON**, con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud - 00135, P.IVA 04515431007, in persona del Presidente e legale rappresentante Riccardo Giubilei (di seguito, per brevità, anche solo, "**F.I.Tri**");

- da una parte -

E

Associazione Sportiva _____, con sede legale in _____, via _____ C.F./P.IVA n. _____, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra/Sig. _____ (di seguito, per brevità, anche solo, "**Organizzatore**");

- dall'altra parte -

Le "**Parti**" (ove singolarmente considerate, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) F.I.Tri è associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in qualità di Federazione Sportiva Nazionale costituita dalle società e dalle associazioni che praticano l'attività sportiva tridisciplinare delle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzione di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziale prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale. Rientrano altresì nelle discipline sportive di pertinenza della F.I.Tri, il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), il Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di fondo), l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa);
- b) F.I.Tri, quale Federazione Sportiva Nazionale, aderisce a World Triathlon (WT) e a Europe Triathlon (ET), entrambe riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO);
- c) F.I.Tri è l'unico Organismo sportivo cui spetta l'organizzazione e la gestione della disciplina delle attività sportive di Triathlon, Duathlon, Triathlon Invernale, Run-Ski, Run-Ski-Run, Aquathlon e Run-Bike in Italia, nonché l'organizzazione ed il patrocinio di tutte le gare e manifestazioni ufficiali di tali discipline sportive, riconosciute dal CONI con carattere di ufficialità;
- d) l'Organizzatore è affiliato alla F.I.Tri, ed è una società/associazione sportiva che svolge attività sportiva rientrante nelle disciplina di cui alla precedente lett. a);
- e) F.I.Tri ha indetto dal ___ novembre 2025 al ___ 2026 il Campionato/la Gara/la Tappa/la Manifestazione sportiva, inserita nel calendario ufficiale di attività della stagione sportiva anno 2025/2026, che si svolgerà a _____ (di seguito, per brevità, anche solo "Evento");
- f) le modalità e le condizioni per poter richiedere l'organizzazione dell'Evento sono state indicate da F.I.Tri nella Circolare Gare approvata dal Consiglio Federale per il vigente anno, e pubblicata sul sito federale che l'Organizzatore dichiara di aver visionato e di accettarne integralmente il contenuto;
- g) l'Organizzatore ha richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle vigenti norme federali, di collaborare con F.I.Tri per la realizzazione di tale Evento, potendo garantire le strutture tecniche, logistiche e di accoglienza necessarie alla migliore riuscita della manifestazione;
- h) con il presente atto (di seguito, per brevità, anche solo "**Protocollo**"), le parti intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione per la realizzazione dell'Evento sopra indicato.

* * *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1. Premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2. Oggetto e termini.

2.1. F.I.Tri conferisce l'incarico all'Organizzatore, che accetta, di svolgere, con propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone, l'organizzazione dell'Evento, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni esclusive della F.I.Tri e delle disposizioni federali relative all'organizzazione delle gare.

2.2. L'Organizzatore si impegna a svolgere tutte le attività previste dal presente Protocollo entro i termini indicati negli articoli seguenti.

Articolo 3. Autonomia delle Parti.

3.1. Ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra, ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. Il Protocollo non può essere interpretato come costitutivo di *joint-venture*, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti.

3.2. Fermo restando quanto previsto dal presente Protocollo, è rimessa all'autonomia dell'Organizzatore la scelta delle più idonee modalità di esecuzione delle attività necessarie a garantire la realizzazione dell'Evento.

3.3. Fermo restando quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle attività e salvo diversa indicazione scritta di F.I.Tri, il rapporto nei confronti dei propri referenti sarà comunque sempre mantenuto e gestito da quest'ultima.

Articolo 4. Obblighi dell'Organizzatore.

4.1. Allo scopo di organizzare e svolgere al meglio l'Evento, l'Organizzatore si impegna a svolgere a suo esclusivo carico, assumendone perciò ogni costo e spesa comunque denominato, le attività di competenza dello stesso (di seguito, per brevità, anche solo "**Attività dell'Organizzatore**") indicate nella Tabella tecnica della Circolare Gare che, con la sottoscrizione dello stesso l'Organizzatore dichiara espressamente di accettare.

4.2. L'Organizzatore si impegna altresì a corrispondere la tassa prevista per la categoria di competizione a cui appartiene l'Evento, pari ad Euro _____.

4.3. L'Organizzatore dichiara di aver preso visione del Disciplinare Operativo allegato al presente atto (Allegato ___) nonché della normativa federale in materia e ne accetta integralmente i contenuti e le specifiche tecniche, impegnandosi a rispettarne disposizioni e tempi.

4.4. L'Organizzatore si obbliga:

- a) a svolgere tutte le prestazioni oggetto del Protocollo, garantendo il rispetto di tutte le specifiche tecniche previste dal Regolamento Tecnico e dalla Circolare Gare (di seguito, per brevità, anche solo "**Specifiche Tecniche**");
- b) ad eseguire le Attività dell'Organizzatore nel rispetto di tutte le leggi e disposizioni applicabili, statali e federali, restando unico ed esclusivo responsabile della loro eventuale violazione e manlevando la F.I.Tri da qualsivoglia pretesa, diritto o azione fatto valere da terzi;
- c) a svolgere l'incarico assunto tenendo in considerazione e, comunque, salvaguardando le specifiche esigenze di F.I.Tri;
- d) nell'ipotesi in cui dovesse svolgere le Attività dell'Organizzatore presso sedi di terzi soggetti, a rispettare le procedure di sicurezza ivi stabilite nonché le disposizioni applicabili in relazione alla relativa natura;
- e) a consentire a F.I.Tri di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Protocollo e sul rispetto delle Specifiche Tecniche, trasmettendo ogni documento e rendendo ogni informazione in merito; le dichiarazioni rese a tal fine hanno valore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- f) a rispettare il Codice Etico della Federazione e i principi di legalità, correttezza, trasparenza, integrità e sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*; a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione, tutela dei diritti umani, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente e prevenzione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; si impegna altresì a prevenire

abusi e a implementare misure di *safeguarding* per tesserati, specie se minori, e per soggetti vulnerabili; si impegna a garantire, per quanto possibile, la parità di genere nello svolgimento delle attività;

g) ad adottare pratiche idonee a minimizzare o elidere l'impatto ambientale (uso efficiente di energia e acqua, monitoraggio emissioni, gestione rifiuti, economia circolare) e a promuovere mobilità e approvvigionamenti sostenibili, privilegiando per quanto possibile:

- l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, installazione di impianti fotovoltaici o piccoli biogeneratori nella sede dell'evento;
- l'utilizzo di sistemi di teleriscaldamento o produzione locale di energia;
- l'installazione di batterie solari per ricarica di telefoni e laptop e la messa a disposizione di erogatori d'acqua ove i partecipanti possono riempire elementi monouso, al fine di ridurre l'utilizzo di bottiglie in plastica;
- l'adozione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurandone la separazione e il corretto conferimento nel sistema di riciclaggio del luogo ospitante;
- a coinvolgere i partecipanti all'Evento nel processo di riduzione dei rifiuti, informandoli sui programmi di riciclaggio disponibili;
- a riutilizzare materiali già impiegati in eventi sportivi precedenti;
- qualora gestisca eventi o impianti, ad attenersi alle linee guida federali per eventi sostenibili, tendendo evidenza documentale delle politiche e delle misure adottate (policy, procedure, certificati, KPI, registri infortuni, report emissioni, ecc.) da esibire alla Federazione su richiesta e senza indugio;

h) l'Organizzatore è tenuto a estendere analoghi obblighi ai propri subfornitori e collaboratori, restando responsabile in via primaria.

Articolo 5. Obblighi di F.I.Tri.

5.1. In relazione all'organizzazione dell'Evento, F.I.Tri garantisce la presenza dei giudici di gara e del delegato tecnico dalla stessa designati, nonché l'adempimento di ogni ulteriore compito alla stessa attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

5.2. F.I.Tri si impegna altresì a svolgere le attività di competenza della stessa, nei modi e nei termini indicati dalla Circolare Gare in vigore.

Articolo 6. Servizi di Allestimento e Cronometraggio.

6.1 La FITRI si impegna a fornire, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Regolamento Allestimenti Federali 2026 (di seguito "Regolamento Allestimenti Federali 2026") allegato al presente Protocollo, i servizi e le forniture di allestimento e cronometraggio necessari per lo svolgimento della manifestazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: portale d'arrivo, pannellature logate, viale d'arrivo transennato, podio e fondale per premiazioni, gazebo FITRI 3x3 per cronometraggio e ufficiali di gara, strutture portabici numerate, transennamento aree, materiale pubblicitario federale, maglie tricolori e medaglie, nonché il servizio di timing comprensivo di iscrizioni su portale dedicato, rilevamento tempi con sistema attivo ed elaborazione classifiche con interfaccia al software federale.

6.2 La F.I.Tri fornirà assistenza tecnica per l'attivazione e il funzionamento del sistema di cronometraggio; tuttavia, la F.I.Tri non può essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti derivanti da cause non imputabili ai fornitori incaricati o da carenze infrastrutturali rese disponibili dall'Organizzatore (es. mancanza di alimentazione elettrica, interferenze radio, limitato accesso logistico). In tali ipotesi FITRI fornirà assistenza per mitigare l'anomalia compatibilmente con i tempi ed i mezzi a disposizione; eventuali prestazioni straordinarie saranno oggetto di separato accordo economico.

6.3 Le forniture e i servizi elencati al comma 1 saranno resi disponibili tramite ditte terze selezionate

e contrattualizzate da FITRI, che cureranno trasporto, montaggio e smontaggio secondo le direttive operative contenute nel Regolamento Allestimenti e nel Disciplinare allegato.

6.4 L'Organizzatore si impegna a:

- a) mettere a disposizione spazi adeguati, accessi, allacciamenti elettrici e ogni condizione logistica richiesta per l'installazione del materiale;
- b) collaborare con il personale delle ditte incaricate e con il referente FITRI per l'esecuzione dei lavori;
- c) garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'ordine pubblico nell'area di competenza.

6.5 Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dall'Organizzatore oltre quanto previsto nel Regolamento Allestimenti saranno oggetto di separato accordo scritto e, se previste, saranno a carico dell'Organizzatore secondo le modalità e i prezzi concordati.

Articolo 7. Diritti di sfruttamento e proventi.

7.1 Fermo restando l'obbligo dell'Organizzatore di corrispondere a F.I.Tri la tassa gara ove prevista, ogni eventuale provento che dovesse derivare a ciascuna Parte dall'Evento resterà di esclusiva pertinenza della stessa, senza che l'altra parte possa pretendere alcunché.

7.2 L'Organizzatore prende atto che F.I.Tri ha concesso a sponsor terzi i diritti di sfruttamento promo- pubblicitario delle proprie attività ed in particolare delle competizioni sportive, anche in via esclusiva. L'Organizzatore, pertanto, si impegna a rispettare le condizioni fissate da F.I.Tri in relazione ai diritti di sfruttamento promo-pubblicitario dell'evento ed a consentire e non ostacolare o limitare in alcun modo a F.I.Tri l'adempimento degli impegni assunti con gli sponsor terzi. A tal fine, si rimanda al Protocollo Marketing reperibile sul Sito della F.I.tri., che l'Organizzatore si impegna a rispettare.

7.3 L'Organizzatore è tenuto a prevenire ogni situazione di conflitto con gli sponsor federali e risponde direttamente degli eventuali danni arrecati a terzi, con obbligo di manleva della F.I.Tri.

Art. 8. Contributi economici, modalità di deliberazione e compensazione

8.1 Il Consiglio Federale definisce annualmente, con apposita deliberazione, il quadro dei contributi per le diverse tipologie di manifestazioni (Campionati giovanili, assoluti, gare internazionali, ecc.), fissandone importi, criteri di eleggibilità e modalità di erogazione.

8.2 Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale: per i Campionati Italiani giovanili verrà corrisposto un contributo pari ad Euro _____; per le altre tipologie di Campionati l'importo è variabile e sarà comunicato a seguito della deliberazione del Consiglio Federale.

8.3 L'Organizzatore può richiedere che il contributo venga compensato con le tasse gara: la compensazione è ammessa purché vi sia corrispondenza tra documentazione contabile e i crediti/debiti risultanti. La richiesta di compensazione deve pervenire a FITRI entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo; la compensazione sarà perfezionata mediante emissione di nota di credito entro 30 giorni dall'accettazione.

8.4 F.I.Tri eroga il contributo con le seguenti modalità: anticipo fino al 30% previa richiesta e saldo a presentazione del rendiconto fiscale entro 45 giorni dall'evento. Eventuali anticipi sono soggetti a rendiconto e riconteggio finale.

8.5 L'Organizzatore, al fine di ottenere il saldo, è tenuto a presentare un rendiconto dettagliato, tutte le fatture e le ricevute dei costi sostenuti, l'elenco pagamenti e ogni altra documentazione richiesta da F.I.Tri. L'eventuale erogazione in eccesso sarà recuperata tramite compensazione o azione di recupero.

8.6 In caso di mancato rispetto degli obblighi organizzativi o di false dichiarazioni, FITRI si riserva di ridurre o revocare il contributo e di recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Articolo 9. Garanzie.

9.1 Fermo restando quanto previsto dal Protocollo, l'Organizzatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento Tecnico e nella Circolare Gare, nonché in ogni altro regolamento Federale e si impegna espressamente a rispettarle.

9.2 L'Organizzatore prende atto che F.I.Tri ha stipulato una Polizza assicurativa per la responsabilità civile contro gli infortuni dei tesserati e dichiara di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni.

9.3 L'Organizzatore, inoltre, si impegna sin d'ora a tenere indenne F.I.Tri per ogni obbligazione di natura contributiva, tributaria, assistenziale e previdenziale riguardante eventuali rapporti di lavoro dallo stesso Organizzatore posti in essere. L'Organizzatore è tenuto ad acquisire ogni permesso e/o autorizzazione, comunque denominati, necessari per lo svolgimento dell'Attività.

9.4 L'Organizzatore, si obbliga, comunque, a garantire e manlevare F.I.Tri da qualunque pretesa, diritto, azione, domanda, che possa derivare da terzi in dipendenza dell'organizzazione dell'Evento o per inadempimento, anche parziale, ovvero di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso Organizzatore.

9.5 L'Organizzatore si farà carico di ogni onere contro qualsiasi azione promossa nei confronti di F.I.Tri e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dell'organizzazione dell'Evento, impegnandosi sin d'ora al totale pagamento in favore di F.I.Tri e successivi aventi causa di tutte le somme eventualmente dovute anche in base ad un'eventuale sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva.

9.6 Gli obblighi e le disposizioni di cui alla presente disposizione rimarranno comunque validi ed efficaci anche in qualsiasi caso di cessazione dell'efficacia del presente Protocollo, ivi compresa la risoluzione degli stessi e, pertanto, l'Organizzatore continuerà ad esservi in ogni caso soggetto.

Articolo 10. Riservatezza.

10.1 L'Organizzatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo (di seguito, per brevità, anche "*Informazioni Riservate*"). In particolare, l'Organizzatore si impegna a non diffondere in alcun modo e in alcuna forma le Informazioni Riservate e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo medesimo. L'Organizzatore, inoltre, espressamente dichiara e garantisce che alle Informazioni Riservate avranno accesso solo quelle risorse – dipendenti e/o collaboratori – che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle Attività dell'Organizzatore.

10.2 Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione dell'Organizzatore nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, inclusi i documenti utilizzati dall'Organizzatore nell'esecuzione delle attività previste ed eventuali loro copie, saranno restituite al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) al completamento delle Attività dell'Organizzatore; (b) su richiesta di F.I.Tri, a meno che l'Organizzatore non sia autorizzato a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

10.3 Tutti gli obblighi in materia di riservatezza di cui al presente art. 8 dovranno essere osservati dall'Organizzatore anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con F.I.Tri.

10.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, F.I.Tri ha facoltà di risolvere di diritto il Protocollo, fermo restando il diritto di F.I.Tri a richiedere ed ottenere dall'Organizzatore il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a F.I.Tri in conseguenza della violazione dei predetti obblighi.

Articolo 11. Risoluzione.

11.1 In caso di violazione da parte dell'Organizzatore di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Protocollo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, F.I.Tri potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Protocollo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice

comunicazione scritta.

11.2 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, l'Organizzatore potrà risolvere di diritto il Protocollo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora F.I.Tri non adempia correttamente alle obbligazioni di cui all'articolo 5 (Obblighi di F.I.Tri).

11.3 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di F.I.Tri di risolvere il presente Protocollo per qualsivoglia inadempimento dell'Organizzatore previo invio, previo invio di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, a mezzo PEC.

11.4 Resta, inoltre, inteso che F.I.Tri avrà facoltà di risolvere dal presente Protocollo senza preavviso:

- a) qualora l'Organizzatore sia sottoposto ad una procedura esecutiva, ovvero sia aperto procedimento penale nei confronti dei suoi rappresentanti e/o amministratori;
- b) in caso di cessione del controllo dell'Organizzatore o di una sua trasformazione, scissione, fusione o in caso di cessione, conferimento o affitto della sua azienda o del ramo aziendale coinvolto nella esecuzione del presente Protocollo;
- c) qualora l'Organizzatore sia sottoposto a sanzione disciplinare che ne abbia determinato la revoca dell'affiliazione dai ruoli federali ovvero la sospensione per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) qualora l'Organizzatore non sia più in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti federali e dalla Circolare Gare per poter ottenere l'assegnazione dell'Evento ovvero per essere affiliata alla F.I.Tri.

11.5 Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove la violazione da parte dell'Organizzatore di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Protocollo integri illecito disciplinare, F.I.Tri si riserva ogni iniziativa sanzionatoria consentita dall'ordinamento federale. A tal fine, l'Organizzatore prende atto ed accetta che le violazioni degli obblighi previsti dal Presente protocollo potranno determinare l'applicazione di sanzioni da parte della Federazione, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, dalla Circolare Gare, nonché dalla **Scheda di valutazione** e Inadempienze reperibile nell'area Download del Sito Federale.

Articolo 12. Trattamento dei dati personali.

12.1 Il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente Protocollo sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

12.2 Ai sensi del GDPR, F.I.Tri è individuata quale Titolare del trattamento relativamente ai trattamenti effettuati per le finalità connesse all'organizzazione, allo svolgimento, alla promozione e alla gestione amministrativa dell'Evento. L'Organizzatore potrà agire in qualità di Responsabile del trattamento esclusivamente se nominato per iscritto dalla F.I.Tri e solo dopo la sottoscrizione di un Data Processing Agreement (DPA) conforme all'art. 28 GDPR, contenente tutte le clausole e garanzie previste da tale articolo. Sino alla formale nomina e alla firma del DPA, l'Organizzatore non potrà intraprendere alcun trattamento di dati personali per conto di F.I.Tri.

12.3 L'Organizzatore tratterà i dati personali esclusivamente su documentate istruzioni scritte di F.I.Tri e in conformità al DPA, e in nessun caso per finalità proprie o diverse da quelle espressamente autorizzate da F.I.Tri. È fatto espresso divieto all'Organizzatore di utilizzare, duplicare, comunicare o trattare i dati per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del presente Protocollo senza il preventivo consenso scritto di F.I.Tri.

12.4 Salvo quanto diversamente previsto dal DPA, l'Organizzatore si impegna, con onere di prova a proprio carico, a:

- a) assicurare che il personale e i collaboratori autorizzati al trattamento siano vincolati da obbligo di riservatezza e che abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati;
- b) mantenere un registro aggiornato delle attività di trattamento effettuate per conto di F.I.Tri, compatibilmente con la normativa vigente;

c) adottare e mantenere misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, conformemente agli artt. 24 e 32 GDPR; d) mettere a disposizione di F.I.Tri, su richiesta, idonea documentazione comprovante l'adozione e l'effettività delle misure tecniche e organizzative, inclusi, ma non limitati a, report di audit, risultati di penetration test, certificazioni (es.: ISO 27001) e report di controllo.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dal DPA, l'Organizzatore implementerà, almeno, le seguenti misure tecniche e organizzative: controllo degli accessi (autenticazione forte per accessi amministrativi e remoti), cifratura dei dati personali in stato di transito e a riposo ove tecnicamente applicabile, pseudonimizzazione ove possibile, logging e monitoraggio delle attività di accesso e modifica, procedure di backup e disaster recovery, gestione delle vulnerabilità e patching tempestivo, procedure documentate per la gestione delle credenziali, formazione periodica del personale e segregazione degli ambienti produttivi da quelli di test.

12.6 L'Organizzatore non potrà avvalersi di ulteriori sub-responsabili per lo svolgimento delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta di F.I.Tri (la quale potrà essere espressa anche tramite PEC). L'Organizzatore dovrà fornire a F.I.Tri l'elenco completo dei sub-responsabili proposti e la relativa documentazione contrattuale. L'autorizzazione da parte di F.I.Tri potrà essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato. I sub-responsabili dovranno essere vincolati all'Organizzatore da obblighi contrattuali almeno equivalenti a quelli imposti al Responsabile dal presente Protocollo e dal DPA.

12.7 F.I.Tri potrà, in qualsiasi momento e senza preavviso, sospendere l'esecuzione da parte dell'Organizzatore di specifiche attività di trattamento qualora sussistano motivi ragionevoli di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, per l'integrità dei dati o per la sicurezza dell'Evento; l'Organizzatore dovrà conformarsi immediatamente a tale disposizione e astenersi da ogni attività di trattamento fino a revoca scritta di F.I.Tri. La sospensione non esime l'Organizzatore dagli obblighi di diligenza e cooperazione previsti dal presente articolo.

12.8 L'Organizzatore assiste F.I.Tri, nella misura del possibile e secondo quanto previsto dall'art. 28 GDPR, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nell'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dall'Organizzatore dovrà essere comunicata a F.I.Tri senza indugio e comunque entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento.

12.9 Alla cessazione del rapporto contrattuale o su richiesta di F.I.Tri, l'Organizzatore, a scelta di F.I.Tri, restituirà tutti i dati personali trattati per conto di F.I.Tri o ne cancellerà definitivamente ogni copia, ferme restando le eventuali obbligazioni di conservazione previste per legge. Entro cinque (5) giorni lavorativi dalla completa esecuzione dell'operazione di cancellazione il Responsabile dovrà rilasciare a F.I.Tri una dichiarazione formale e opponibile che attesti l'avvenuta cancellazione e la distruzione permanente dei dati o, se richiesto, produrre evidenze tecniche della stessa.

12.10 L'Organizzatore si impegna a tenere indenne e manlevare F.I.Tri da ogni danno, responsabilità, sanzione amministrativa, onere o costo diretto ragionevolmente sostenuto da F.I.Tri derivanti da fatti, omissioni o condotte dell'Organizzatore o dei sub-responsabili imputabili all'Organizzatore che abbiano cagionato violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali o del presente articolo, fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di responsabilità del Titolare.

12.11 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l'Organizzatore dichiara di aver preso conoscenza dell'informativa privacy che accompagna il presente atto, di accettare le condizioni qui previste e di essere pronto, ove richiesto, a sottoscrivere il DPA e qualsiasi ulteriore documentazione richiesta da F.I.Tri in ottemperanza al GDPR e alla normativa nazionale.

12.12 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l'Organizzatore presta a F.I.Tri il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Articolo 13. Divieto di cessione.

13.1 È fatto espresso divieto all'Organizzatore di cedere a terzi il presente Protocollo e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti.

Articolo 14. Comunicazioni.

14.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere eseguita in forma scritta, a mezzo PEC. Le Parti si obbligano a comunicare reciprocamente per iscritto, al momento della sottoscrizione del presente Protocollo, gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) presso i quali si intendono valide le notifiche.

Articolo 15. Legge applicabile – Foro Competente.

15.1 Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana.

15.2 Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, o a singole clausole dello stesso, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 16. Clausola finale.

16.1 Il Protocollo costituisce il solo accordo che regoli i rapporti tra le Parti nella materia e supera ogni altro accordo in merito e potrà essere modificato, risolto o integrato solamente per iscritto dalle medesime Parti.

16.2 Qualora una o più clausole del Protocollo siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole del Protocollo, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari, affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

16.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si applicano le disposizioni di legge.

[luogo e data] _____
Presidente e legale rappresentante pro tempore di F.I.Tri. _____

[luogo e data] _____
Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Organizzatore _____

L'Organizzatore espressamente approva ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: artt. 7.2, 13, 14 e 16.

Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Organizzatore _____